

# **LINEE GUIDA**

## **Microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà**

Di cui all'art. 23, L. n. 2 del 28.01.2009

### **Premessa**

Con le presenti linee guida il Comune di Pesaro intende comunicare le modalità di presentazione e di realizzazione dei *microprogetti di arredo urbano o di interesse locale* operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà di cui all'art. 23 del D.L. 185/2008 convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2 intitolata "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*".

I microprogetti meritevoli di valutazione, ai fini dell'applicazione della menzionata normativa, sono esclusivamente quelli che rivestono un concreto interesse collettivo comunale e che ricadono nel territorio del Comune di Pesaro.

I dettagli di seguito forniti, servono ad individuare le modalità operative e procedurali per la presentazione della proposta, la sua approvazione, la realizzazione del microprogetto e la fase ultima di collaudazione.

E' opinione condivisa che la realizzazione di simili progetti possa offrire, fra l'altro, l'occasione per promuovere azioni innovative atte a migliorare la fruizione dei beni e servizi locali da parte dei cittadini più attivi coinvolti nella cura dei beni comuni e nella riqualificazione degli spazi pubblici.

### **Tipologia di interventi presentabili**

Per microprogetti si intendono tutti quegli interventi, lavori od opere pubbliche "*di pronta realizzabilità*", in quanto aventi autonomia funzionale ed idonei all'uso pubblico cui destinati.

Detti progetti possono trattare segmenti o aspetti ricomprensibili in:

- Arredo urbano;
- Verde pubblico;
- Interventi di viabilità.

Gli interventi in oggetto non possono prevedere lavori od opere di importo superiore ad € 100.000,00.= (esclusi gli oneri per la sicurezza) né possono necessitare di eventuali stralci di completamento.

Resta inteso che ai fini dell'ammissibilità dei progetti di cui trattasi, non dovrà sussistere alcuna implicazione di ordine economico da parte del Comune di Pesaro il quale, piuttosto, si limiterà alle sole attività di supporto e/o di controllo necessarie o di quelle disciplinate nella convenzione apposta.

### **Tipologia di interventi esclusi**

È esclusa la possibilità di presentare proposte di microprogetti nei seguenti casi:

- a) se non conformi agli strumenti urbanistici comunali;
- b) se contrastanti con programmi o progetti pianificati dal Comune o altro ente pubblico;
- c) se presuppongono procedimenti espropriativi per la loro realizzazione;
- d) se richiedono co-finanziamenti comunali, o dipendono condizionatamente dal co-finanziamento di altri soggetti pubblici o privati, di natura incerta o solo probabile;
- e) se relativi ad opere già inserite negli strumenti di pianificazione comunale, e la cui progettazione sia già stata avviata dall'Ufficio comunale competente;
- f) se non sono di "*pronta realizzabilità*";
- g) se i promotori non possiedono i requisiti specificati di qualificazione come sotto indicati.

I limiti suddetti possono essere derogati solo attraverso un preventivo, puntuale atto di assenso deliberato dalla Giunta Comunale.

### **Possibili promotori dell'intervento**

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, della citata L. n. 2/2009 possono presentare proposte operative di pronta realizzabilità "*gruppi di cittadini organizzati*" (denominati nel prosieguo *Soggetto Promotore*), con ciò intendendosi esclusivamente le persone fisiche, in forma singola o associata.

La proposta dei soggetti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti del Comune; la proposta per la realizzazione del microprogetto deve essere necessariamente sottoscritta da tutti i soggetti interessati e dovrà contenere l'impegno che, nel caso di autorizzazione alla realizzazione dell'opera, gli

stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al solo soggetto individuato che sarà il referente unico del Comune per l'intero gruppo.

### **Requisiti soggettivi del promotore**

Possono presentare proposte di microprogetti solo i soggetti che possiedono i requisiti di ordine morale il cui possesso sarà attestato dal soggetto promotore, in sede di presentazione della proposta, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45.

Nel caso di gruppi di soggetti la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti e/o legali rappresentanti dei soggetti raggruppati.

### **Requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativo) dell'esecutore del progetto**

L'opera o il lavoro oggetto della proposta dovrà essere realizzato da soggetto eventualmente qualificato ai sensi del D.P.R. 207/2011 in rapporto alla natura ed alla entità delle opere da eseguire.

In assenza dei requisiti suddetti il promotore potrà optare per:

- a) avvalimento di ditta ausiliaria in possesso dei requisiti di qualificazione necessari;
- b) affidamento dei lavori a ditta terza in possesso dei requisiti di qualificazione necessari mediante contratto di appalto, senza i vincoli della gara pubblica.

### **Modalità di presentazione della proposta e relativa documentazione**

Le proposte per la realizzazione dei microprogetti devono pervenire in busta chiusa all'ufficio protocollo del **Comune di Pesaro - Servizio Nuove Opere** – 61121 Piazza del Popolo n. 1, e dovranno essere composte dalla seguente documentazione:

Domanda di presentazione del microprogetto, in carta semplice, sottoscritta dal soggetto promotore (a titolo esemplificativo vedi allegato *facsimile*, non vincolante).

Sostanzialmente la domanda, sottoscritta dai soggetti legittimati, deve contenere:

- il richiamo alla norma di riferimento (art. 23 L. 28 gennaio 2009, n. 2)
- l'impegno espresso a realizzare il microprogetto proposto senza oneri economici a carico dell'Amministrazione Comunale
- le copie fotostatiche dei documenti di identità di tutti i soggetti firmatari come sopra specificati
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti soggettivi, secondo il *modello* predisposto dal Comune di Pesaro
- la descrizione e relazione generale sull'intervento proposto, costituita da:
  - illustrazione dell'intervento, delle ragioni della sua proposta, dei risultati attesi, del bacino di utenza considerato e dei benefici sociali e/o collettivi che la realizzazione dell'opera comporta;
  - il complesso dei costi per la realizzazione dell'intervento e le relative modalità di ripartizione nell'ambito del gruppo costituente il soggetto promotore;
  - i costi di gestione e manutenzione dell'opera una volta realizzata ed indicazione del soggetto a carico del quale detti costi graveranno;
  - la previsione dei tempi occorrenti alla realizzazione del progetto;
- l'indicazione delle diverse professionalità coinvolte.

#### 2. Progetto preliminare/esecutivo

- l'intervento proposto deve essere illustrato mediante elaborati tecnici in grado di identificarne con idoneo dettaglio la consistenza, l'impatto urbanistico ed edilizio, l'articolazione planivolumetrica, l'inserimento nel contesto circostante, i dettagli costruttivi più rilevanti. A tal fine dovrà essere presentato l'elaborato progettuale a livello di progetto preliminare/esecutivo. L'idea progettuale va sottoscritta da un tecnico abilitato alla progettazione di opere pubbliche in rapporto alla natura e consistenza del microprogetto proposto;
- il progetto va supportato da un cronoprogramma esplicativo delle diverse fasi esecutive;
- se già designati, l'indicazione delle diverse professionalità coinvolte (progettista, direttore dei lavori, responsabile per la sicurezza ecc..) e dell'impresa esecutrice in possesso dei necessari requisiti;

#### 3. Schema di Convenzione

La convenzione è l'atto negoziale che disciplina i rapporti tra il soggetto promotore ed il Comune di Pesaro.

Lo schema (di cui al *facsimile* allegato) da presentare unitamente alla domanda deve accludere i seguenti contenuti minimi:

- indicazione del soggetto promotore;

- assunzione a carico del soggetto promotore di tutti gli oneri di natura economica scaturenti dalla realizzazione del microprogetto, ovvero indicazione espressa degli oneri economici e/o di altra natura eccezionalmente a carico del Comune;
- previsione dei tempi occorrenti per la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (se non già allegata) e per l'esecuzione delle opere;
- obbligo di acquisire tutti i pareri ed i nulla osta necessari, oppure il possibile onere in capo al Comune di acquisire tali pareri e nulla osta attraverso conferenze di servizi o accordi di programma;
- ipotesi di recesso e risoluzione della convenzione;
- eventuali penali;
- modalità di risoluzione delle controversie tra il soggetto promotore ed il Comune;
- acquisizione automatica delle opere realizzate a titolo originario al patrimonio indisponibile del Comune (se le opere vengono eseguite su aree e/o immobili privati occorre l'impegno dell'avente diritto al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale, a favore del Comune).

Resta inteso che lo schema di convenzione presentato potrà essere oggetto di richiesta di integrazione e/o modifica da parte del Responsabile del Procedimento.

### ***Nomina del responsabile competente***

Il Responsabile del Servizio competente, a seguito dalla presentazione della proposta da parte del soggetto promotore, acquisita al protocollo generale, designa un Responsabile del Procedimento in possesso dei requisiti professionali e soggettivi di cui all'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dandone comunicazione al promotore.

Al Responsabile del Procedimento sono riconosciute le seguenti competenze:

- a) Istruisce la domanda presentata dal soggetto promotore e ne verifica la fattibilità sotto un profilo tecnico, economico ed amministrativo;
- b) Esercita funzione di vigilanza e di verifica del rispetto della convenzione;
- c) Svolge in generale le funzioni previste dall'art. 6 della L. n. 241/90.

### ***Approvazione o diniego della proposta di microprogetto***

L'idea progettuale proposta necessita di una preliminare valutazione circa la sua realizzabilità sotto il profilo tecnico, finanziario e amministrativo da parte del Responsabile del Procedimento nominato dal Comune.

Ove la proposta sia palesemente irrealizzabile il Responsabile del Procedimento potrà adottare un motivato provvedimento di diniego da notificarsi al capogruppo dei soggetti promotori oppure attendere il decorso del termine di mesi due perché si configuri il silenzio rifiuto.

Qualora la proposta non sia manifestamente irrealizzabile e presenti i requisiti necessari, il Responsabile del Procedimento potrà richiedere al promotore eventuale documentazione integrativa, oppure di modificare o integrare lo schema di convenzione sempre ai fini dell'accettazione della proposta.

Il termine massimo per l'eventuale integrazione della documentazione della proposta, sarà stabilito dal Responsabile del Procedimento in rapporto all'entità dei supplementi necessari e comunque non potrà essere superiore a 30 giorni.

In ogni caso il tempo concesso al promotore per la presentazione della documentazione integrativa è escluso dal computo dei 2 mesi previsto dall'art. 23, comma 2, L. n. 2/09. Infatti la richiesta di integrazioni del RUP interrompe il decorso del termine del silenzio rifiuto.

Ove la proposta di microprogetto appaia fattibile sotto un profilo tecnico, il Responsabile del Procedimento provvederà, a norma di legge, a proporre l'approvazione alla Giunta Comunale entro 2 mesi dalla data della relativa presentazione (al netto del termine occorso al promotore per la presentazione della documentazione integrativa).

Il progetto esecutivo, che deve presentare i contenuti, gli elaborati e la documentazione prevista dalla normativa in materia, deve essere approvato dalla Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Procedimento che ne deve attestare anche la fattibilità sotto un profilo tecnico, finanziario ed amministrativo. La Giunta Comunale potrà approvare o respingere la proposta qualora la stessa non sia ritenuta di pubblico interesse e/o di pubblica utilità.

La mancata approvazione della proposta non comporta alcun riconoscimento economico per risarcimento spese, danni o indennizzi di qualsiasi natura.

### **Fase esecutiva**

I presupposti per dare avvio ai lavori sono:

- a) il rilascio, mediante richiesta diretta ed autonoma agli Enti interessati o mediante conferenza dei servizi, di tutti i pareri, visti e nulla osta necessari per lo svolgimento dei lavori
- b) la positiva verifica del progetto esecutivo da parte del RUP
- c) l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale
- d) la sottoscrizione della convenzione.

Ove ricorrano i presupposti di cui sopra, salvo cause di forza maggiore, l'avvio dei lavori deve avvenire entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione. I lavori dovranno essere condotti da un D.L. con competenze necessarie in relazione alla tipologia e complessità dell'opera da realizzare.

Si precisa che il progetto esecutivo del microprogetto dovrà presentare a corredo, tutti i pareri, visti e nulla osta previsti dalla normativa vigente in rapporto alla natura, consistenza, tipologia e destinazione dell'opera.

E' quindi stabilito che spetti al Responsabile del Procedimento l'accertamento circa l'acquisizione di tutti i pareri ed i nulla osta necessari per dare avvio alle opere.

Tali pareri e/o nulla-osta potranno essere acquisiti direttamente dal soggetto promotore (o da parte dei suoi tecnici) ovvero, su richiesta del proponente stesso, nell'ambito di una specifica conferenza dei servizi decisoria sul progetto definitivo, su iniziativa del Comune.

Nei casi stabiliti, il progetto esecutivo deve essere sottoposto a verifica ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163: qualora si renda necessaria una verifica od un supporto alla verifica da parte di soggetti diversi dal Responsabile del Procedimento i relativi oneri saranno posti a carico del soggetto promotore.

All'atto della consegna dei lavori il Responsabile del Procedimento redige apposito verbale con cui si dà atto della data, dello stato dei luoghi e del termine convenzionale per il completamento dell'opera.

Il Responsabile del Procedimento potrà in qualsiasi momento accedere al cantiere ed esercitare tutte le forme di verifica e controllo che riterrà opportune senza alcuna limitazione di sorta.

### **Fine lavori e collaudo dell'opera**

La fine dei lavori deve essere accertata dal Responsabile del Procedimento, su indicazione del soggetto promotore, mediante apposito verbale di constatazione dell'ultimazione dell'opera, da cui si evinca:

- la data di ultimazione dei lavori;
- il completamento delle opere;
- lo stato dei luoghi in rapporto a quanto previsto nel progetto approvato.

Le opere realizzate saranno assoggettate a certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con il Responsabile del Procedimento.

Qualora ritenuto necessario dal Responsabile del Procedimento potranno essere effettuate verifiche, prove, sondaggi ed accertamenti integrativi rispetto a quelli previsti dalla convenzione.

### **Richiami normativi**

L'esecuzione dei lavori si intende assoggettata al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme sempre che siano compatibili con la specificità dell'istituto disciplinato dalla legge di riferimento per i microprogetti (art. 23, L. 28 gennaio 2009, n. 2):

- a) D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- b) D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i. (DPR 207/2010);
- c) D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i.;
- d) D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
- e) le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;
- f) tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- g) leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
- h) Protocollo di legalità in tema di cautele antimafia tra la Prefettura di Pesaro e Urbino, la Provincia di Pesaro e Urbino e i Comuni della Provincia.

Tale elenco è esemplificativo e non esaustivo.

### **Entità delle spese da portare in detrazione**

L'art. 23, comma 4, della L. 2/2009, così recita: *“La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino all'attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di*

*cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal medesimo art. 1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente".*

In relazione al beneficio dell'ammissione in detrazione delle spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere entro i limiti previsti dalla legge, il Comune verificherà che i documenti di spesa presentati dal soggetto promotore siano correttamente imputati alle opere realizzate e/o agli stati di avanzamento effettivamente raggiunti, rilasciandone, se richiesto, attestazione. Ogni altra verifica ed incombenza di tipo fiscale rimane a carico del soggetto promotore.

A seguito del federalismo fiscale, in linea con quanto previsto dal medesimo comma e dalla legislazione che ne darà completa attuazione, la detrazione delle spese sarà prevista dai tributi propri dell'ente competente.

**UFFICIO GIURIDICO - SERVIZIO NUOVE OPERE**